



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informativa parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0005254 P-4.22.25
del 07/06/2018



Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea


e, p.c.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: *Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la **Proposta di Direttiva del Consiglio recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE – COM(2018) 261.***

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. 
Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di Direttiva del Consiglio che recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune di Campione d'Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione Europea e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE.

- **Codice della proposta:** COM(2018) 261 del 14/05/2018
- **Codice interistituzionale:** 2018/0124(CNS)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

Premessa: finalità e contesto

La proposta di direttiva del Consiglio, su richiesta del governo italiano, intende includere nel territorio doganale e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva generale accise (2008/118/CE) il comune di Campione d'Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano escludendoli, tuttavia, dall'applicazione della direttiva sul sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto (2006/112/CE).

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta contiene delle modifiche alle direttive 2006/112/CE del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto e alla direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 che stabilisce il regime generale delle accise.

La proposta, a seguito della richiesta del governo italiano, oltre che, con altra proposta di regolamento, di includere nel territorio doganale dell'unione Europea il comune di Campione d'Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano, di includerli altresì nell'ambito applicativo della direttiva 2008/118/CE in quanto le ragioni che ne giustificavano l'esclusione non sono ritenute più valide.

La proposta prevede inoltre il mantenimento dell'esclusione dei territori sopra citati dall'applicazione della direttiva 2006/112/CE, tuttavia adeguando tale esclusione all'inclusione nel territorio doganale.

Sotto tale profilo la proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione Europea e la sua base

giuridica viene correttamente indicata nell'articolo 113 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Il principio di attribuzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del Trattato dell'Unione Europea (TUE) risulta, quindi, rispettato, agendo l'Unione nel caso in questione nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei Trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

In considerazione del fatto che l'articolo 113 del TFUE demanda al Consiglio, su proposta della Commissione Europea, il compito di adottare le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri nel settore dell'imposizione indiretta, e che gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati dagli Stati Membri, la proposta risulta rispettare il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del TUE, anche tenuto conto che la portata della presente proposta è limitata a quanto può essere conseguito solo attraverso la legislazione UE.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del TUE in quanto l'azione dell'Unione risulta limitarsi a quanto necessario per conseguire gli obiettivi dei Trattati, in particolare quello del corretto funzionamento del mercato unico. Difatti, come chiarito con riguardo al principio di sussidiarietà, trattandosi di intervenire sulle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE, le modifiche normative possono essere effettuate soltanto attraverso il processo legislativo dell'Unione Europea.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La proposta di modifica della direttiva IVA e della direttiva sulle accise, concernente l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque nazionali del lago di Lugano all'interno del territorio doganale dell'Unione viene incontro alle esigenze dettate dal mutato contesto politico-economico. Al riguardo - considerato che la proposta de qua è strettamente connessa alla modifica dell'ambito di applicazione del territorio doganale dell'Unione - si condividono le considerazioni del Governo italiano circa l'opportunità che le illustrate modifiche della direttiva IVA e accise, da un lato, e, del Codice doganale dell'Unione, dall'altro, entrino in vigore contestualmente e, in particolare, non prima del 1° gennaio 2019.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

La proposta di direttiva accoglie la richiesta del governo italiano volto a includere nel territorio doganale e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE i territori del comune di Campione d'Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano, non essendo più valide le ragioni che ne motivavano l'esclusione. Allo stesso tempo la proposta accoglie la richiesta italiana di escludere i territori sopra citati dall'ambito territoriale della direttiva 2006/112/CE e di prevedere l'introduzione di un'imposta indiretta locale simile a quella applicata nel territorio elvetico, in modo da assicurare pari trattamento con il retroterra economico svizzero.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La proposta corrisponde alla richiesta italiana e non dovrebbe incontrare ostacoli nei negoziati, prevedendosi modifiche con ricadute unicamente sull'ordinamento italiano.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Al momento non sono disponibili dati sufficienti per stimare l'impatto finanziario della proposta in oggetto.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La relazione alla proposta precisa che il mantenimento dell'esclusione da IVA verrà accompagnato dall'introduzione di un'imposta locale sul consumo coerente con quella elvetica che assicuri un il pari trattamento con il contesto economico svizzero. Non sono previsti impatti sul regime IVA nazionale.

Le modifiche previste alla direttiva 2008/118/CE che eliminano le lettere f) e g) al paragrafo 3 dell'art 5, includendo il territorio del comune di Campione d'Italia e le acque territoriali del Lago di Lugano nel territorio doganale, imporranno analoghe modifiche all'art. 1, comma 3, lettera. a) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La proposta comporta la modifica del regime fiscale con l'assoggettamento al regime accise armonizzato e, pur mantenendo l'esclusione dal campo di applicazione IVA, costituendo la base per l'introduzione di un'imposta locale.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

L'organizzazione della pubblica amministrazione dovrà adeguarsi ai nuovi obblighi fiscali previsti con l'applicazione del regime accise armonizzato e di un'imposta locale sul consumo.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

I cittadini e le imprese di Campione d'Italia saranno sottoposti all'applicazione del regime armonizzato delle accise e all'imposta locale sul consumo.

TABELLA DI CORRISPONDENZA
Articolo 6, comma 5, L. 234/2012

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione Europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Articolo 1	Articolo 7 D.P.R. n. 633/72	Assenza di variazioni
Articolo 2	Art 1, comma 3, lettera. a) D. Lgs. 504/95	Modifica necessaria per includere Campione d'Italia e le acque territoriali del Lago di Lugano nel territorio doganale



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Roma

UFFICIO LEGISLATIVO - FINANZE

Al Dipartimento per le Politiche Europee
- Servizio informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

e, p.c.,

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Economia

Al Ministero degli Affari Esteri ed alla Cooperazione Internazionale
- Nucleo di valutazione degli atti UE

Loro Sedi

Oggetto: Invio relazione COM.

Proposta di Direttiva del Consiglio recante modifica delle direttive 2006/112/CE e 2008/118/CE per quanto riguarda l'inclusione del comune italiano di Campione d'Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione e nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 2008/118/CE.

- Codice del Consiglio: 8780/2018
- Codice della proposta: COM(2018) 261
- Codice interistituzionale: 2018/0124 (CNS)

Con riferimento alla questione di cui all'oggetto, si trasmette, in qualità di Amministrazione con competenza prevalente, la relazione prevista dall'art. 6, comma 4, della Legge n. 234 del 2012.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
(documento firmato digitalmente)